

Progetto “Modalità di concertazione”

PREMESSA

L'ordine del giorno del consiglio comunale di Asti del 29 gennaio 2004 rimarcava come sin dalla originaria stesura del piano regolatore vigente fosse “ *emersa l'esigenza di regolamentare le procedure di concertazione tra la pubblica amministrazione e i privati al fine di rendere trasparenti le modifiche al piano regolatore e le relative pratiche urbanistiche nell'interesse della città.*”

I disposti della vigente legislazione urbanistica e le norme di attuazione del piano regolatore non prevedono specificamente “*procedure di concertazione*”, che, invece, sono, in vario modo, contemplate in tutti i disegni di legge di riforma urbanistica di varia ispirazione sia nazionali che regionali, anche se, con il termine di concertazione o copianificazione ci si riferisce principalmente a sistemi di accordi tra enti pubblici o comunque istituzioni aventi competenze legate al governo del territorio.

Il vigente quadro normativo consente, nei fatti, di costruire una gestione del piano regolatore generale che, nell'ambito delle decisioni di competenza della giunta municipale o del consiglio comunale, sviluppi modi di attuazione di parti del piano o anche varianti al piano stesso concordate tra l'amministrazione comunale e soggetti terzi, come di recente e in passato già più volte avvenuto.

Quanto sopra fatto salvo il principio generale secondo il quale progettazione e gestione degli strumenti urbanistici debbono ovviamente avvenire avendo come riferimento e finalità generale l'interesse pubblico, così che eventuali concorsi propositivi di enti pubblici o di privati e in generale di soggetti “terzi” rispetto alla pubblica amministrazione sono ammissibili solo in quanto a detto interesse pubblico finalizzati.

D'altro canto procedure di concertazione tra enti pubblici e tra enti pubblici e privati si vanno istituzionalizzando nell'ambito di programmi d'intervento d'iniziativa pubblica che coinvolgono ormai sempre anche soggetti privati quali i contratti di quartiere, i PIRU ed altri simili, mentre, sempre più spesso, soggetti terzi rispetto all'amministrazione comunale assumono ruoli propositivi di possibili trasformazioni urbanistiche.

E' necessario, alla luce di queste premesse, che le "modalità di concertazione" e i contributi dei privati alla formazione e gestione degli strumenti urbanistici abbiano una loro omogeneità, sia per quanto riguarda le modalità di presentazione delle proposte che per quanto riguarda le modalità di valutazione e accettazione da parte del comune delle proposte stesse sia per quanto riguarda, infine, le modalità ed i contenuti di modificazione dello strumento urbanistico vigente; quanto sopra allo scopo di dare maggior efficacia all'azione amministrativa, garantendo comunque, tramite modalità trasparenti, i diritti e gli interessi diffusi o più deboli di tutti i cittadini rappresentati dall'amministrazione comunale allorché essa si confronta con soggetti "forti" portatori di interessi istituzionali o economici.

1) CONTENUTI FONDAMENTALI DELLE "MODALITA' DI CONCERTAZIONE"

E' necessario che le proposte siano :

1/1) Conoscibili dalla cittadinanza unitamente con i proponenti tramite opportune modalità.

1/2) Presentate con modalità uniformate e trasparenti.

1/3) Caratterizzate da sufficiente completezza di dati tecnico-economici volti ad indicare gli elementi di interesse pubblico e i ritorni economici per il proponente in modo tale da consentire le necessarie valutazioni .

1/4) Complete della previsione di garanzie della loro attuazione in caso di accettazione.

1/5)Complete della indicazione di eventuali ulteriori enti o soggetti garanti o sostenitori della proposta con loro pubblica evidenziazione e conseguente attribuzione di responsabilità (quanto meno " politica").

2) MODALITA DI ATTUAZIONE DEI CONTENUTI FONDAMENTALI

2/1) Proposte effettuate nell'ambito di una variante il cui tema e i cui contenuti generali vengano enunciati dall'amministrazione comunale nel momento in cui ne avvia la redazione.

La modalità di annuncio della variante può essere individuata in una notizia al consiglio comunale con comunicazione del Sindaco non oggetto

di discussione e notizia alla cittadinanza con mezzi non formali (pubblicazione sito internet).

Le eventuali indicazioni, proposte e osservazioni sul tema ed i contenuti generali della variante in corso di redazione si vengono a configurare come contributi di terzi al processo in atto e non come vere e proprie proposte di variante. Si dovranno prevedere:

- a) Modalità di presentazione uniformata (es. carta libera a mezzo posta all'ufficio protocollo del comune ovvero a mezzo di posta elettronica)
- b) Testo uniformato per quanto possibile (secondo uno schema tipo)
- c) Indicazione chiara ed univoca della proposta .

2/2) Proposte volte a generare una variante del piano regolatore o la definizione , modificazione o anticipazione di sue modalità attuative non rientranti tra gli indirizzi annunciati o previsti in modo formale dall'amministrazione.

Questa seconda tipologia di proposte comprende quelle che mirano ad incidere sostanzialmente sulle previsioni del piano , in modo autonomo rispetto agli indirizzi formalizzati dall'amministrazione comunale .

E' necessario che le proposte siano :

a) Conoscibili dalla cittadinanza unitamente con i proponenti tramite opportune modalità...

Si potrebbe a questo proposito codificare una procedura di deposito negli uffici comunali delle proposte corredate della documentazione tecnica e consultabili per un arco di tempo stabilito e di informazione data al pubblico, con modalità definite dall'amministrazione, (sito internet collegato a quello del comune) , a carico dei proponenti di cui dovrà essere chiara l'identificazione (in caso di società anche con la indicazione dei titolari delle quote sociali).

b) Presentate con modalità uniformate e trasparenti...

La modalità di presentazione dovrebbe essere un' istanza al sindaco, tramite il protocollo speciale dell'urbanistica con esame preliminare “ formale “ della documentazione presentata cui subordinare la ricevibilità (vedi punti successivi della presente relazione).

c) Caratterizzate da sufficiente completezza di dati tecnico-economici volti ad indicare gli elementi di interesse pubblico e i ritorni economici per il privato in modo tale da consentire le necessarie valutazioni.

Gli elaborati tecnici dovrebbero indicativamente essere quelli previsti per gli strumenti urbanistici esecutivi (ove le proposte prevedano sistemi di trasformazione fisicamente definibili) ovvero almeno quelli previsti per le varianti ex articolo 17 settimo comma della legge regionale urbanistica e dovrebbero essere comunque corredati, come avviene per i piani particolareggiati, da una relazione previsionale finanziaria.

Nella relazione gli oneri e gli elementi di vantaggio o ritorno economico pubblico generati dall'attuazione delle varianti e modifiche proposte dovranno trovare adeguata descrizione, non generica, puntuale e completa di riferimenti quantitativi e temporali verificabili.

d) Complete della previsione di garanzie della loro attuazione in caso di accettazione.

e) Complete della indicazione di eventuali ulteriori enti o soggetti garanti o sostenitori della proposta con loro pubblica evidenziazione e conseguente attribuzione di responsabilità (quanto meno "politica").

3) MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLE PROPOSTE E INIZIATIVA DEGLI ORGANI COMUNALI.

3/1) Per le proposte di cui al punto 2/1 che precede (contributi a varianti in corso) le modalità di valutazione ed eventuale accettazione delle proposte non dovrebbero presentare particolari problemi formali rientrando il loro esame (per il quale il comune non assume nessun obbligo né relativo alle forme né relativo ai tempi) nella consueta procedura di predisposizione di variante al piano regolatore.

3/2) Per quanto riguarda le modalità di accettazione delle proposte di cui al precedente punto 2/2 (Proposte volte a generare una variante..... o la modificazione.....e non rientranti tra gli indirizzi annunciati..... dall'amministrazione.), le proposte stesse, come sopra formulate, rimangono pubblicate (in apposita parte del sito del comune collegata con un *link* di richiamo al piano regolatore) per un anno.

La Giunta, con deliberazione motivata, può far proprie le proposte e portarle al voto del consiglio dopo averle trasformate in proposte di

variante parziale o generale allo strumento urbanistico(da adottare e approvare con le modalità specifiche di legge) ovvero in proposte di adozione e approvazione di strumenti urbanistici esecutivi.

Ogni singolo consigliere comunale (e quindi tanto più ogni gruppo consigliere) può altresì esercitare il potere di iniziativa di cui all'art. 48 del regolamento degli organi collegiali facendo propria una delle proposte giacenti e sottoponendola al voto del consiglio comunale sotto forma deliberazione programmatica preliminare alla redazione e approvazione di una variante o di uno strumento urbanistico esecutivo.